

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2974

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUFFAGNI, BARBUTO, BARZOTTI, CANCELLERI, CATALDI, CURRÒ,
DE CARLO, DEL MONACO, DEL SESTO, GABRIELE LORENZONI,
MAMMÌ, MANZO, MARAIA, MARTINCIGLIO, MELICCHIO, NAPPI, OL-
GIATI, PENNA, SAITTA, SCERRA, SERRITELLA, VILLANI**

Disposizioni per sostenere la patrimonializzazione delle piccole e
medie imprese

Presentata il 24 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — In risposta alla crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, che sta colpendo la struttura finanziaria delle imprese al punto da comprometterne, in chiave prospettica, anche la capacità e la velocità di ripartenza quando l'economia darà i primi segnali di crescita, il mondo produttivo italiano, per lo più composto da piccole e medie imprese (PMI), è stato costretto a ricorrere al debito. Se il problema della sottocapitalizzazione delle PMI è ormai noto da tempo, in questa fase esso è ancora più grave ed evidente a seguito della crisi economica connessa all'emergenza socio-economico-sanitaria, che ha duramente colpito l'intero sistema delle imprese. Per tale ragione, alcuni recenti interventi legislativi hanno insistito sul tema

della patrimonializzazione, facendo, tuttavia, ricorso a strumenti o veicoli finanziari (fondi comuni di investimento mobiliari, prestiti obbligazionari convertibili, eccetera) selettivi, onerosi e complessi.

Con la presente proposta di legge, invece, si mira a sostenere i processi di patrimonializzazione delle PMI, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato, attraverso un particolare sistema che vede coinvolti, a diverso titolo, le imprese e i soci, le banche, il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito «Fondo di garanzia», e il fisco. L'iniziativa è, pertanto,

orientata a garantire un maggior automatismo nell'accesso a strumenti di patrimonializzazione delle PMI, suscettibile, altresì, di sostenere, in maniera più diffusa, un più ampio *target* di riferimento (le PMI nella loro accezione più ampia, senza qualificazioni riferite, ad esempio, all'anzianità, al grado di innovatività, eccetera).

Nel dettaglio, si disciplinano due diversi interventi per la patrimonializzazione delle PMI. Anzitutto, avendo riguardo alle sole imprese costituite in forma di società di capitali (articolo 1), si propone di trasformare la quota parte di un finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia in patrimonio dell'impresa, da appostare in una specifica riserva straordinaria non distribuibile ai soci, a fronte di un aumento di capitale sociale, di pari importo, effettuato dalla società. Stante l'estinzione del finanziamento, da un lato, alla banca è riconosciuto un corrispondente credito d'imposta e, da un altro lato, si determina lo svincolo delle risorse del Fondo di garanzia appostate a titolo di accantonamento per il rischio, liberando così risorse per altri interventi del medesimo Fondo. Inoltre, alla predetta riserva straordinaria è associato un grado di subordinazione più basso di quello dello stesso capitale sociale e, pertanto, si prevede l'assorbimento delle perdite, in una prima fase, per opera della riserva straordinaria e, solo in seguito, per opera dei soci. È, infine, previsto un meccanismo di svincolo, nel tempo, della riserva straordinaria, in occasione del versamento annuale delle imposte sul reddito e l'utilizzo della riserva straordinaria risulta, quindi, vincolato al pagamento delle imposte: l'impresa attinge virtualmente alla riserva per pagare una parte (il 4 per cento del 24 per cento) dell'imposta sul reddito delle società, traendo così dall'intervento anche un alleggerimento del carico fiscale.

Al fine, poi, di sostenere la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle PMI, diversificandone le fonti di finanziamento e mantenendone inalterata l'autonomia gestionale, la presente proposta di legge introduce nell'ordinamento la possibilità di ricorrere a un finanziamento di tipo partecipativo e di rango subordinato

rispetto ai tradizionali finanziamenti chirografari (articolo 2). L'istituendo prestito partecipativo è finalizzato a sostenere le necessità connesse alla realizzazione di specifici programmi di investimento, sviluppo, ammodernamento e ristrutturazione aziendale ed è condizionato all'impegno dei soci dell'impresa ad aumentare il capitale proprio. Non sono ammissibili finalità legate alla mera esigenza di liquidità. Si prevede che possano accedere al prestito partecipativo le PMI costituite in forma di società di capitali iscritte nel registro delle imprese e sono ammissibili al prestito i settori di attività manifatturiero, edile, dei servizi alle imprese e del commercio. Le PMI devono essere in attività nonché finanziariamente ed economicamente sane. Non possono, quindi, fruire del prestito le PMI che si trovino in stato di liquidazione o che siano sottoposte a procedura concorsuale o versino in stato di insolvenza o che siano classificate come imprese in difficoltà secondo la normativa europea.

In particolare, attraverso l'istituzione di un prestito partecipativo, si prevede di sostenere un aumento di capitale sociale fino al 100 per cento, alternativamente, attraverso:

a) aumenti di capitale sociale a pagamento, a decorrere dall'esercizio in cui viene erogato il prestito. L'importo dell'aumento annuale è predeterminato dall'impresa, fermo restando che l'aumento di capitale sociale previsto per il primo anno deve essere integralmente sottoscritto dai soci e versato nella misura del 25 per cento dell'aumento stesso;

b) l'impegno dei soci a effettuare versamenti annuali in conto capitale proprio (ossia il capitale versato sommato alle riserve, agli utili portati a nuovo) e a non prelevare gli stessi prima dell'estinzione del prestito. Sono considerati validi, ai fini dell'aumento del capitale proprio, i versamenti infruttiferi o i versamenti in conto futuro aumento di capitale o altri versamenti previsti dalla normativa vigente.

A tali fini, non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale effettuati con conferimenti di beni in natura o di crediti

o mediante passaggio di riserve al capitale sociale.

La remunerazione del prestito partecipativo è a tasso agevolato. Il prestito partecipativo è concesso come finanziamento della durata massima di settantadue mesi, compreso un preammortamento di ventiquattro mesi, con garanzia del Fondo di garanzia al 90 per cento, per l'importo massimo di 5 milioni di euro, nel rispetto del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione COM 2020/C 91 I/01 della Commissione, del 20 marzo 2020 (*Temporary framework*). Inoltre, ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione dell'aumento del capitale sociale spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del complessivo aumento del capi-

tale, fermo restando che l'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere la somma di 2 milioni di euro. Per tutte le società che effettuano l'aumento di capitale è, altresì, prevista la piena deducibilità dal reddito imponibile degli interessi passivi del finanziamento, mentre si stabilisce che la partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta per un determinato periodo di tempo e che la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima dello spirare di tale periodo di tempo, da parte della società oggetto del conferimento in denaro, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Per i motivi esposti, si auspica un celere esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per il sostegno della patrimonializzazione delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile possono trasformare una quota parte o l'intera quota del finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione di sottoscrivere un aumento di capitale sociale di pari importo.

2. La quota di capitale sociale aumentato ai sensi del comma 1 è destinata a una riserva straordinaria del patrimonio dell'impresa, non distribuibile tra i soci e vincolata al pagamento dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 4 per cento ogni anno.

3. In relazione e nella misura dell'estinzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 del presente articolo, alle banche, agli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e agli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia è riconosciuto un credito d'imposta.

4. L'efficacia delle disposizioni previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 2.

(Prestiti partecipativi)

1. Al fine di sostenere la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, le misure previste dal

presente articolo si applicano, in conformità ai criteri e alle condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero, edile, dei servizi alle imprese e del commercio;

c) non essere sottoposte o ammesse a procedura concorsuale ovvero non essere stata presentata o depositata, nei confronti di esse o da esse stesse, un'istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o un'altra procedura concorsuale;

d) non rientranti, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere un finanziamento a tasso agevolato, della durata massima di settantadue mesi, compreso un periodo di preammortamento di ventiquattro mesi, con garanzia del citato Fondo al 90 per cento, per l'importo massimo di 5 milioni di euro, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e della comunicazione COM 2020/C 91 I/01 della Commissione, del 20 marzo 2020, ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, che sottoscrivono un aumento di capitale sociale attraverso:

a) aumenti di capitale sociale a pagamento a decorrere dall'anno di esercizio in

cui viene erogato il finanziamento, ove la misura dell'aumento previsto per il primo anno sia integralmente sottoscritta dai soci e versata nella misura del 25 per cento dell'aumento stesso;

b) l'impegno dei soci a effettuare versamenti annuali in conto capitale proprio e a non prelevare gli stessi prima dell'estinzione del prestito. Sono considerati validi, ai fini dell'aumento del capitale proprio, i versamenti infruttiferi, i versamenti in conto futuro aumento di capitale e gli altri versamenti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 2, lettera a), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento. L'investimento massimo del conferimento in denaro su cui calcolare il credito d'imposta di cui al primo periodo non può eccedere la somma di 2 milioni di euro. La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Ai soggetti che effettuano gli aumenti di capitale di cui al comma 2 si applica la piena deducibilità degli interessi passivi del finanziamento dall'imposta sul reddito delle società.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

PAGINA BIANCA



18PDL0140070